

Fisco

Previdenza complementare. Come scegliere anche in base agli sconti su contributi e prestazioni

Tasse sui fondi, i conti giusti

Secondo pilastro agevolato, ma potrebbe arrivare un giro di vite

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani
Giuseppe Cerati

Il debutto della previdenza complementare — mancano ormai solo due mesi al termine del 30 giugno entro il quale è possibile effettuare la scelta sulla destinazione del Tfr ai fondi pensione — trova un alleato fondamentale nel trattamento fiscale riservato sia alla contribuzione sia alle prestazioni, in par-



icolare (ma non solo) grazie alle modifiche entrate in vigore il 1° gennaio scorso.

In questo senso, è corretto pensare che le scelte sulla destinazione ai fondi del proprio Tfr tengano conto (o possano tenere conto) anche della minor tassazione delle prestazioni rispetto alla attuale disciplina del Tfr. È evidente, quindi, che la stabilità nel tempo del sistema debba rappresentare una priorità assoluta. Una parte del Governo non sembra però muoversi in questa direzione. Tanto che nei punti e

negli obiettivi emersi durante il vertice di Caserta, alcuni mesi orsono, è stata inserita anche la necessità di rivedere il sistema fiscale dei fondi, giudicato troppo benevolo (né le rassicurazioni giunte da più parti, ministri compresi, possono spazzare via tutte le incertezze).

Al momento nessuno ha idea di che cosa si stia o si possa preparare. Di certo, sembra quanto meno scorretto invogliare ora i lavoratori a effettuare scelte sulla base di un sistema destinato a cambiare, per di più in modo restrittivo. Ancor più urgente appare, allora, aver ben chiaro il regime attuale del prelievo sia per scegliere consapevolmente sia, eventualmente, per confrontarlo con i cambiamenti che verranno.


Il quadro attuale

La fiscalità della previdenza complementare è ispirata a un principio generale che prevede il rinvio della tassazione del reddito accantonato per finalità previdenziali. Secondo il Dlgs 252/2005 (in vigore dal 1° gennaio 2007), ma in linea generale anche secondo le norme previgenti, questo principio si concretizza nel defiscalizzare i versamenti alla previdenza complementare (fase della contribuzione) consentendo la deduzione dal reddito dei medesimi contributi.

La deduzione dal reddito avviene abbattendo il reddito complessivo dei contributi o premi versati generando un risparmio Irpef tanto maggiore quanto maggiore è l'aliquota Irpef (marginale) dell'aderente. L'agevolazione fiscale non opera per l'eventuale presenza di

La correlazione

Le regole del prelievo a seconda delle fasi



La sequenza

I tre momenti del prelievo

Fase	Prelievo
Contribuzione	Deduzione
Accumulo	Imposta sostitutiva 11%
Prestazioni*	Imposta sostitutiva del 15% o 23%

(*) maturate dal 1° gennaio 2007

una quota di Tfr smobilizzata al fondo pensione.

L'agevolazione prosegue anche con riferimento ai rendimenti finanziari maturati in capo alla forma pensionistica complementare (fase dell'accumulo) tassando i predetti rendimenti in modo ridotto rispetto agli investimenti finanziari in genere. In questa fa-

se il reddito annuale prodotto dal fondo pensione subisce una imposizione sostitutiva dell'11% (articolo 17 Dlgs 252/2005). Questa aliquota è minore di quella maggiormente praticata nel caso di rendimenti finanziari di altro tipo (12,5 per cento).

All'atto della erogazione delle prestazioni previdenziali l'ade-

rente paga le imposte. In questa fase valgono i seguenti principi:

- principio della correlazione: a contributo dedotto corrisponde prestazione tassata. Quindi la prestazione in capitale o rendita è tassata solo per la parte della contribuzione che è stata oggetto di deduzione dal reddito. La eventuale restante parte non subisce alcun tipo di tassazione. In tale contesto il Tfr confluito nel fondo pensione è da assimilarsi a un «contributo dedotto», diversamente sfuggirebbe a ogni tipo di tassazione;
- esenzione da tassazione per i redditi già assoggettati a imposizione sostitutiva. I rendimenti finanziari che maturano nella fase dell'accumulo sono già stati assoggettati, anno per anno, a tassazione (sostitutiva dell'11%) non vengono più ritassati in fase di erogazione delle prestazioni.

Il modello di prelievo

Secondo la nuova disciplina prevista dall'articolo 11 del Dlgs 252/2005 la tassazione delle prestazioni è di tipo sostitutivo dell'Irpef (15% o 23% in linea generale). La base imponibile della prestazione, come abbiamo visto, è rappresentata solo dalla quota parte dei contributi dedotti dal reddito nella fase della contribuzione e dal Tfr. Risultano esenti da imposizione la quota parte del montante che si riferisce a contributi non dedotti e rendimenti finanziari. Il modello così delineato passa sotto il nome di modello «E E T», Esenzione (cioè deduzione dal reddito), Esenzione, Tassazione a seconda delle fasi in cui è suddiviso.

Le opzioni

Le scelte possibili

Un lavoratore che intenda costituirsi una pensione integrativa, in aggiunta a quella che gli verrà erogata dall'Ente di appartenenza al momento del pensionamento obbligatorio, può optare: a) per un fondo pensione chiuso negoziale o un fondo pensione aperto con adesione collettiva; b) per un fondo pensione aperto in modo individuale; c) per la sottoscrizione di un contratto di assicurazioni sulla vita individuale o più comunemente Fip

Fase della contribuzione

La contribuzione di un lavoratore dipendente a una forma pensionistica complementare può avvenire attraverso un flusso suddiviso: a) in contribuzione a carico del datore di lavoro; b) in contribuzione a carico del lavoratore; c) flussi di trattamento di fine rapporto maturando dal 1° gennaio 2007

In questo caso il Tfr assume la natura di capitale previdenziale e perde la natura di retribuzione differita da percepirsi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro

Per gli altri soggetti la contribuzione può avvenire attraverso contributi o premi di assicurazione posti interamente a loro carico

Fase dell'accumulo

Le contribuzioni ricevute dalla forma pensionistica complementare vengono investite nel mercato finanziario

Questa fase dura fino a che un soggetto rimane "attivo" e cioè fino a che non ha raggiunto l'età prevista per il pensionamento obbligatorio

Erogazione delle prestazioni

Al raggiungimento dell'età pensionabile l'aderente a una forma pensionistica complementare può ricevere la prestazione pensionistica (capitale o rendita) determinata dalla somma algebrica delle contribuzioni (a, b, c) e dei rendimenti finanziari maturati in ogni anno

Si forma così un montante complessivo che, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, consente all'aderente, se in vita a quella data, di ottenere un capitale (in misura massima del 50%) e una rendita vitalizia integrativa a quella che gli deriva dal sistema obbligatorio

Il ventaglio delle possibilità

Finanziamento del fondo

- Contributi del lavoratore
- Contributi del datore di lavoro
- Conferimento Tfr

Deduzione

- Limite massimo pari a 5.164,57 euro
- Concorrono:**
- I contributi del datore e del lavoratore
- Gli accantonamenti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 105, comma 1 del Tuir

Deduzione e Tfr

- Il conferimento non concorre a formare il limite annuale di 5.164,57 euro

Contribuzione da parte di un lavoratore con prima assunzione dal 1° gennaio 2007

- Possibilità di contribuire al fondo in misura superiore al limite di 5.164,57 euro
- L'ecedenza rispetto al limite può essere al massimo pari alla differenza tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione al fondo
- La deduzione può essere effettuata annualmente per i 20 anni successivi al quinto nella misura massima di 2.582,29 euro

Contribuzione a favore di soggetti a carico

- Rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12 del Tuir (limiti di legame di parentela e il soggetto a carico deve possedere redditi per un importo non superiore a 2.840,51 euro)
- La deduzione spetta in primo luogo al familiare a carico e per l'ecedenza a chi versa il contributo
- La deduzione di chi versa non può eccedere il limite di 5.164,57 euro

Reintegro degli anticipi

- I contributi che reintegrano gli anticipi possono eccedere il limite annuo di 5.164,57 euro: sull'ecedenza spetta un credito d'imposta proporzionalmente pari all'imposta pagata sugli anticipi

Altri 20 anni per il plafond dei primi 5 Per gli assunti da gennaio 2007 deduzioni «lunghe»

Un occhio di riguardo dal Fisco per chi aderisce a una forma pensionistica complementare. La disciplina tributaria, infatti, prevede risparmi immediati in termini di (minore) Irpef dovuta. Trattandosi di un onere deducibile, esso incide direttamente sul reddito complessivo generando un abbattimento diretto e immediato dell'imponibile.

La deduzione

Dal 1° gennaio 2007 l'articolo 10, lettera e-bis, del Tuir prevede che siano deducibili dal reddito «i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 alle condizioni previste dall'articolo 8 del medesimo decreto». Non può essere assimilato a un contributo il Tfr smobilizzato a favore di una forma pensionistica complementare. Sulla base dell'articolo 8 citato si ha che:

a) la deduzione compete nella misura massima di 5.164,57 euro per i versamenti effettuati per tutte le forme pensionistiche complementari previste nel Dlgs 252/2005 (è scomparso il precedente limite percentuale del 12% del reddito complessivo);

b) questa deduzione spetta per i contributi posti a carico dell'aderente ed eventualmente anche per quelli posti a carico del datore di lavoro o del committente;

c) la deduzione non compete per le quote di Tfr versate a titolo di finanziamento della previdenza complementare;

d) nella saturazione del plafond di deducibilità concorrono anche gli accantonamenti ai fondi previdenziali interni di cui all'articolo 105 del Tuir;

e) l'aderente può dedurre dal proprio reddito anche i versamenti effettuati in favore di familiari a carico nella misura in cui questi versamenti non siano stati dedotti dai familiari stessi, nel limite del loro reddito posseduto. La deduzione, che fa cumulo comunque con i versamenti effettuati sulla propria posizione e quindi non deve superare i 5.164,57 euro complessivi, spetta per versamenti effettuati in favore dei soggetti indicati nell'articolo 12 del Tuir purché gli stessi non abbiano prodotto un reddito annuo superiore a 2.840,51 euro.

Deduzione per i neo assunti

Il comma 6 dell'articolo 8 (Dlgs 252/2005) prevede una particolare agevolazione per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007. Stante il loro particolare status di «neo assunti» questi soggetti nei primi anni di lavoro non hanno la possibilità di percepire redditi tali da saturare per intero il plafond di deducibilità dei 5.164,57 euro. In tale direzione la norma prevede che con riferimento ai contributi versati nei primi 5 anni di partici-

azione a un fondo pensione, il lavoratore può nei 20 anni successivi al quinto dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro per un importo pari complessivamente alla differenza tra 25.822,85 euro (deduzione teoricamente spettante, ma non sfruttata appieno, nei primi cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare) e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni. Il tutto però per un ammontare annuo non superiore ai 2.582,29 euro.

I reintegri delle anticipazioni

Nel caso di anticipazioni (si veda articolo in questa pagina) l'aderente può reintegrare la posizione previdenziale provvedendo a effettuare un versamento (straordinario) volto a reintegrare lo zainetto previdenziale in precedenza decurtato da un'anticipazione (articolo 11, comma 8, del Dlgs 252/2005).

BONUS IN DICHIARAZIONE

C'è un tetto annuo di 5.164,57 euro per i versamenti effettuati Escluso il Tfr smobilizzato e reinvestito

Se l'aderente con i propri versamenti (ordinari) non ha raggiunto il plafond massimo di deducibilità il reintegro della posizione concorre a saturare il limite massimo di 5.164,57 euro. Nel caso di superamento del plafond di deducibilità è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della erogazione della anticipazione. Il credito d'imposta scatta solo se l'ecedenza è direttamente riferibile al reintegro dell'anticipazione. Nella quantificazione del predetto credito occorre tenere conto dell'aliquota di imposta sostitutiva effettivamente applicata sulla anticipazione ricevuta (si vedano nella pagina le diverse aliquote applicate alle varie ipotesi di tassazione).

I contributi non dedotti

Per la parte di contributi versati che non hanno fruito della deduzione dal reddito, il contribuente deve comunicare (articolo 8, comma 4) entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l'importo dei contributi non dedotti nel proprio modello Unico. Questo adempimento è il logico corollario al fatto che a fronte di tale mancata deduzione le prestazioni riscosse (a titolo di anticipazione e a titolo di riscatto) non saranno oggetto di tassazione sostitutiva (principio della correlazione).

Prima puntata

La seconda puntata sarà pubblicata lunedì 7 maggio

L'accumulo. Nel mirino l'imponibile finanziario maturato

Sostitutiva dell'11% sui risultati netti

Le regole fiscali che caratterizzano la fase dell'accumulo sono indicate nell'articolo 17 del Dlgs 252/2005. Il reddito annuale che produce il fondo pensione (dovuto ai risultati della gestione degli attivi finanziari, in pratica redditi di capitale e redditi diversi come i capital gain) sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'11 per cento.

Secondo l'articolo 17, comma 1, «i fondi pensione sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella

misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta». Questa imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il risultato di gestione og-

IL VANTAGGIO

Gli enti diventano soggetti «lordisti» e così non subiscono ritenute o imposte sui redditi di capitale percepiti

getto di imposizione. Il risultato netto della gestione realizzato dai fondi pensione in regime di contribuzione definita (di fatto i maggiori redditi diffusi nel mercato italiano rispetto a quelli a prestazione definita più frequenti invece nel mondo anglosassone) si determina in base all'opposto prospetto di composizione del patrimonio.

L'eventuale risultato negativo è riportabile, negli esercizi successivi, senza limiti di tempo. In tale modo è possibi-

le sottrarlo dal risultato positivo maturato in esercizi successivi.

Essendo i fondi pensione assoggettati a imposizione di tipo sostitutivo, assumono la natura di soggetti «lordisti» e quindi non subiscono più ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale che percepiscono. Sui redditi di capitale percepiti dal fondo, dunque, non si applicano:

— la ritenuta del 27% sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali;

— la ritenuta del 12,5% sui proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine;

— la ritenuta del 12,5% sui proventi derivanti dalla partecipazione agli Icr in valori mobiliari di diritto estero.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva ogni anno sul rendimento finanziario prodotto dalla forma pensionistica complementare produce una tassazione definitiva di tale componente del montante maturato.

La predetta componente, congiuntamente ai contributi non dedotti, non costituisce base imponibile della prestazione erogata dal fondo pensione.

La mappa

Il regime fiscale per anticipazioni e riscatti

Fattispecie	Tempistica % sul montante maturato	Tassazione * Riduzione d'imposta
ANTICIPAZIONI		
Spese sanitarie gravissime	In qualsiasi momento; fino al 75%	15%; l'aliquota del 15% può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (nel qual caso l'aliquota minima sarà pari al 9%)
Prima casa e ristrutturazione	Dopo otto anni d'iscrizione; fino al 75%	23%
Per ulteriori esigenze	Dopo otto anni d'iscrizione; fino al 30%	23%
RISCATTI		
Riscatto parziale	Inoccupazione da 12 a 48 mesi; fino al 50%	15%; l'aliquota del 15% può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (nel qual caso l'aliquota minima sarà pari al 9%)
	Per mobilità o cassa integrazione; fino al 50%	15%; l'aliquota del 15% può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (nel qual caso l'aliquota minima sarà pari al 9%)
Riscatto totale	Per inoccupazione superiore a 48 mesi; 100%	15%; l'aliquota del 15% può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (nel qual caso l'aliquota minima sarà pari al 9%)
	Invalità permanente; 100%	15%; l'aliquota del 15% può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (nel qual caso l'aliquota minima sarà pari al 9%)
Riscatto per altre cause	Quando lo prevedono statuti e regolamenti; 100%	23%

(*) imposta sostitutiva

Erogazioni intermedie. Anticipazioni e riscatti

Le spese sanitarie riducono le aliquote

Prima del raggiungimento della pensione è possibile chiedere al fondo complementare l'erogazione di un'anticipazione o di un riscatto, al ricorrere però di precise condizioni.

Tre sono le ipotesi in cui un soggetto può ottenere un'anticipazione (o di un riscatto) di anticipazione intermedia. Due sono specifiche e una (residuale) vale per «ulteriori esigenze» non meglio indicate.

La prima ipotesi riguarda il

za di particolari condizioni.

Le erogazioni delle anticipazioni sono soggette a requisiti quantitativi e di anzianità di iscrizione alla forma di previdenza complementare come indicato nella tabella pubblicata qui a fianco. Si possono ottenere più erogazioni di anticipazioni anche per motivi diversi ma pur sempre nei limiti del plafond massimo di erogazione fissato caso per caso. Per i lavoratori dipendenti l'anticipazione richiesta alla forma pensionistica complementare non è alternativa a quella eventualmente richiesta al datore di lavoro sul Tfr (anche per le stesse esigenze). Successivamente all'erogazione dell'anticipazione l'aderente può reintegrare la propria posizione con conseguente riconoscimento di un credito d'imposta. Le aliquote di tassazione sono quelle indicate nella tabella e la base imponibile, purché ci si riferisca a contribuzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2007, è rappresentata dall'ammontare della anticipazione al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta (contributi non dedotti e rendimenti finanziari).

I riscatti possono essere tassativi o facoltativi. Nel primo caso si può avere un riscatto: a) parziale, nella misura massima del 50% della posizione maturata se l'aderente è inoccupazione per non meno di 12 mesi e non più di 48 mesi o nel caso di ricorso a procedure di mobilità o cassa integrazione; b) totale, nei casi di invalidità permanente che comporti riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; o per la cessazione dell'attività lavorativa per un periodo superiore a 48 mesi.

I riscatti «facoltativi» sono disciplinati da statuti o regolamenti. Si tratta di ipotesi in cui la perdita dei requisiti di adesione dipenda dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento) o di ipotesi in cui la stessa dipenda da cause involontarie (dissesto del datore di lavoro).